

DECISIONE N. 2113/2000/CECA DELLA COMMISSIONE

del 5 ottobre 2000

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» della decisione n. 283/2000/CECA che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, originari, fra l'altro, dell'India, che abroga il dazio in vigore nei confronti delle importazioni provenienti da un esportatore di tale paese e stabilisce che le importazioni sono soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione n. 2277/96/CECA della Commissione, del 28 novembre 1996, relativa alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (1) (in appresso denominata «decisione di base»), modificata dalla decisione n. 1000/1999/CECA (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Richiesta di riesame

- (1) La Commissione ha ricevuto una richiesta per un riesame relativo ai «nuovi esportatori» ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base. La richiesta è stata presentata dalla Ispat Industries Ltd («il richiedente»), un produttore esportatore indiano.

B. Prodotto

- (2) Il prodotto in questione è costituito da alcuni tipi di prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, non placcati né rivestiti, arrotolati, semplicemente laminati a caldo («nastri laminati a caldo»). Attualmente il prodotto è classificabile ai codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 10, 7208 37 90, 7208 38 10, 7208 38 90, 7208 39 10 e 7208 39 90. I codici NC sono indicati unicamente a titolo informativo.

C. Misure in vigore

- (3) La misura attualmente in vigore è un dazio antidumping definitivo imposto dalla decisione n. 283/2000/CECA della Commissione (3), in base alla quale le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario dell'India e fabbricato dalla sopraccitata impresa sono soggette ad un dazio antidumping definitivo del 9 %, ad eccezione delle importazioni da diverse imprese specifi-

catamente menzionate, per le quali sono previste aliquote individuali.

D. Motivazione del riesame

- (4) Il richiedente sostiene di non aver esportato il prodotto in questione nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta sul quale si basavano le misure antidumping, vale a dire il periodo compreso tra il 1º gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998 (in appresso denominato «periodo dell'inchiesta originaria»).

Il richiedente sostiene inoltre di aver iniziato ad esportare il prodotto in questione nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria, e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in questione nei confronti dei quali sono state imposte le suddette misure antidumping.

E. Procedura

- (5) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla suddetta domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non è pervenuta alcuna osservazione.
- (6) Sulla base delle prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4, della decisione di base, al fine di determinare i singoli margini di dumping dei richiedenti e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, l'aliquota del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in oggetto nella Comunità.

a) Questionari

Per ottenere le informazioni considerate necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.

b) Raccolta di informazioni e audizioni

Si invitano tutte le parti interessate a comunicare per iscritto le loro osservazioni e a fornire elementi di prova. La Commissione potrà inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e che dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

(1) GU L 308 del 29.11.1996, pag. 11.

(2) GU L 122 del 12.5.1999, pag. 35.

(3) GU L 31 del 5.2.2000, pag. 15.